



Al Dirigente scolastico
I.C. Olgiate Comasco
Bacheca sindacale d'istituto

Questo documento in qualità di Segretario Regionale della Federazione Uil Scuola
Rua Lombardia

Pervengono sempre più spesso, al sindacato che rappresento, richieste di chiarimento relative alla funzione e alle deleghe che può assumere il primo collaboratore del dirigente dell' I.C. di Olgiate Comasco.

In merito a tali richieste di chiarimento preciso che:

il ruolo di vicario, vicepresidente o vice-dirigente, normativamente non esiste.

Esiste invece la figura di collaboratore del dirigente scolastico a cui vengono delegati dei compiti, ma **non trasferiti poteri gerarchici** o di responsabilità legale.

Tale docente non può assumere un ruolo giuridico diverso da quello che possiede, la sua nomina è su base fiduciaria e non può assumere la responsabilità dirigenziale nei confronti del personale scolastico e nemmeno quella amministrativa.

Può semplicemente assolvere, su delega pubblica del Dirigente scolastico, alcuni compiti specifici (redigere l'orario scolastico, fare le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti, redigere una circolare da fare firmare al DS, fare il calendario degli scrutini, organizzare attività extracurricolari, organizzare conferenze, convegni...).

È utile ricordare che **il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012**, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, modificato nella **legge n. 135 del 7 agosto 2012**, è stata di fatto eliminata la funzione del docente vicario e facente funzione.

A tal proposito è inequivocabile l'art. 14, comma 22, della legge 135/2012: "Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459

del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica ed educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale”.

L' ARAN ha pubblicato un interessante orientamento in cui emerge chiaramente che l'art. 14, comma 22 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabilisce che **la delega di compiti da parte del dirigente scolastico ad uno o più collaboratori non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie**, neanche nel caso in cui detti docenti siano beneficiari dell'esonero o semiesonero dall'insegnamento.

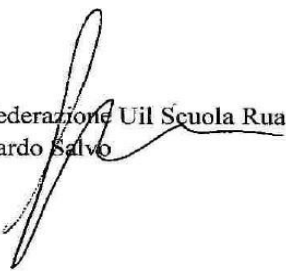
Quindi posso rassicurare i docenti dell'I.C. di Olgiate Comasco che il collaboratore del dirigente scolastico non può impartire ordini di servizio, infliggere provvedimenti disciplinari, intervenire sulla libertà di insegnamento o addirittura rimproverarli pubblicamente anche all'interno del Collegio docenti, fatta eccezione per il Dirigente scolastico che lo presiede, tra gli insegnanti che lo compongono non ci sono posizioni gerarchiche.

In buona sostanza tutti i docenti hanno la stessa posizione giuridica, si distinguono solamente per la tipologia di contratto, per la classe di concorso per cui sono titolari e la tipologia di posto assegnata.

Tutti docenti di una scuola i componenti hanno pari dignità professionale, **hanno gli stessi diritti di intervento e lo stesso potere deliberante o di esprimere pareri su aspetti previsti dall'art.7 del d.lgs. 297/94.**

Sperando di essere stato esaustivo, invito tutti i docenti dell'I.C. di Olgiate Comasco a denunciare eventuali comportamenti del primo collaboratore che non tengano conto della normativa vigente e che sono, quindi, meritevoli di azioni giudiziarie.

Como 16.09.2025

 
Gerardo Salvo